

14 luglio 2022



PROLINK

STUDIO CELLA

STUDIO PLATTI

Conversione in legge del D.L. 17 maggio 2022, n. 50 Le misure per il lavoro

Legge 15 luglio 2022, n. 114

Premessa

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 164 del 15 luglio 2022 è stata pubblicata la legge 15 luglio 2022, n. 114, che ha convertito, con modificazioni, il Decreto-Legge 14 maggio 2022, n. 50, i cui contenuti sono stati sintetizzati nei Magazine n. 44 e 45 del 23 maggio 2022.

ACQUISTA LA TUA COPIA!

SEAC

MERONI - MOTTA

Manuale del Lavoro

RINALDO
PIETRO
PLATTI
SCRIVITTO

MERONI-MOTTA

MANUALE
DEL LAVORO

DAL 1966

Per quanto qui di interesse, si riassumono le nuove disposizioni introdotte dalla legge 114/2022-

Indennità per i lavoratori a tempo parziale ciclico verticale - art. 2-bis

Limitatamente all'anno 2022, ai lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale nell'anno 2021 che preveda periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa e complessivamente non inferiori a sette settimane e non superiori a venti settimane e che, alla data della domanda, non siano titolari di altro rapporto di lavoro dipendente ovvero percettori di NASpl o di un trattamento pensionistico, è attribuita una indennità una tantum pari a 550 euro. L'indennità può essere riconosciuta solo una volta per il medesimo lavoratore.

L'indennità di cui sopra non concorre alla formazione del reddito e, pertanto, è esente da prelievo contributivo e fiscale.

L'indennità è erogata dall'INPS nel limite di spesa complessivo di 30 milioni di euro per l'anno 2022. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa: qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti di concessione dell'indennità.

Modifica all'art. 4, comma 9-bis, del D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, in tema di Reddito di cittadinanza (Rdc) - art. 34-bis

L'art. 34-bis della legge 114/2022 inserisce il comma 9-ter nell'art. 4 del D.L. 4/2019 disponendo che oltre che dai Centri per l'Impiego, le offerte di lavoro possono essere proposte ai beneficiari di Rdc direttamente dai datori di lavoro privati. L'eventuale mancata accettazione dell'offerta congrua da parte dei beneficiari di Rdc è comunicata dal datore di lavoro privato al Centro per l'Impiego competente per territorio, anche ai fini della decadenza dal beneficio.

Con decreto del Ministro del lavoro, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge 114/2022 saranno definite le modalità di comunicazione e di verifica della mancata accettazione dell'offerta di lavoro.

Disposizioni in materia di sanzioni pecuniarie per inosservanza di obblighi vaccinali per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 - art. 51-ter

L'art. 51-ter della legge 114/2022 modifica il primo comma dell'art. 4-sexies del D.L. 1° aprile 2021, n. 44, che, alla luce delle modifiche introdotte, risulta essere così riformulato:

In caso di inosservanza dell'obbligo vaccinale di cui agli articoli 4-ter.1 (Obbligo vaccinale per il personale della scuola, del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale, degli istituti penitenziari, delle università e degli istituti tecnici superiori). 4-ter.2 (Obbligo vaccinale per il personale docente ed educativo della scuola). e 4-quater (Estensione dell'obbligo di vaccinazione agli ultracinquantenni). si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 100 in uno dei seguenti casi:

- a) soggetti che alla data del 15 giugno 2022 non abbiano iniziato il ciclo vaccinale primario;
- b) soggetti che a decorrere dal 1° febbraio 2022, dopo aver ricevuto la prima dose del ciclo vaccinale primario bidose, alla data del 15 giugno 2022 non abbiano effettuato la dose di completamento del ciclo vaccinale primario neanche oltre i termini previsti con circolare del Ministero della salute;
- c) soggetti che a decorrere dal 1° febbraio 2022, dopo aver concluso il ciclo vaccinale primario, alla data del 15 giugno 2022 non abbiano effettuato la dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario neanche oltre i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19.

a cura del Centro Studi

Tutti gli articoli contenuti nella presente nota sono da considerarsi un riassunto di libera interpretazione degli autori, a mero titolo informativo e di pro-memoria rivolto esclusivamente alla Clientela.

Pertanto, nessuna responsabilità può essere imputata per eventuali danni che dovessero ai lettori a causa di eventuali errori, inesattezze ed omissioni rinvenibili nei contenuti pubblicati.

I contenuti del nostro Magazine è da intendersi protetto da copyright

La presente circolare non è una testata giornalistica